



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo denominato "CHECK FRUIT Srl" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Clementine di Calabria IGP";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto di proroga del 28 ottobre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 15 novembre 2011, con il quale ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale", con sede a Bologna in Via Giovanni Brugnoli n. 15, per la denominazione protetta "Clementine di Calabria IGP";

Vista la nota prot. ingresso n. 12695 del 4 agosto 2017, con la quale il Consorzio per la Tutela della IGP Clementine di Calabria ha individuato "CHECK FRUIT Srl", quale struttura di controllo della denominazione protetta "Clementine di Calabria IGP", in sostituzione "ICEA – Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale";

Considerato che il 23 ottobre 2017 l'organismo di controllo "CHECK FRUIT Srl" ha trasmesso il piano dei controlli definitivo per denominazione protetta "Clementine di Calabria IGP", nonché il relativo tariffario;

Considerato che il medesimo piano, ritenuto conforme, con allegato il tariffario, è stato trasmesso alla Regione Calabria con nota prot. n 15962 del 24 ottobre 2017, al fine di acquisire un parere di competenza;

Considerato che la Regione sopra citata, con nota prot. n. 334384 del 26 ottobre 2017, non ha trasmesso osservazioni in merito e ha espresso il proprio parere favorevole;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione protetta "Clementine di Calabria";

D E C R E T A

**Articolo 1
(Autorizzazione)**

1.L'organismo denominato "CHECK FRUIT Srl" con sede in Bologna, Via C. Boldrini, 24 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Clementine di Calabria IGP" registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

2. L'Organismo di controllo "CHECK FRUIT Srl" dovrà rendere disponibile a all'Autorità nazionale competente tutta la documentazione inerente il controllo della denominazione "Clementine di Calabria IGP".

Articolo 2
(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli ed il tariffario relativi alla denominazione "Clementine di Calabria IGP" presentati da "CHECK FRUIT Srl" sono approvati.

Articolo 3
(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. "CHECK FRUIT Srl" non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo Statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. "CHECK FRUIT Srl" sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, la documentazione di sistema, del personale ispettivo e della composizione degli organi collegiali che sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 4
(Durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art 1 ha durata triennale e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "CHECK FRUIT Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione "CHECK FRUIT Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

4. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "CHECK FRUIT Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

**Articolo 5
(Vigilanza)**

"CHECK FRUIT Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6
(Obblighi di comunicazione)**

1. "CHECK FRUIT Srl" comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.

2. "CHECK FRUIT Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Clementine di Calabria IGP" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. "CHECK FRUIT Srl" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 7
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte di "CHECK FRUIT Srl" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del